

## **NOTA SULLA RIFORMA DEL FALSO IN BILANCIO**

*di Lanfranco Turci*

L'emendamento 30.100 del Governo riproduce, in sostanza, il testo attualmente vigente degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, riguardanti rispettivamente il reato di False comunicazioni sociali e quello di False comunicazioni sociali in danno dei creditori e risparmiatori.

Le differenze con il testo approvato al Senato sono molto marcate e si pongono nell'ottica di mantenere inalterati gli interventi a suo tempo adottati con la riforma del Falso in bilancio.

In particolare, le differenze tra il testo approvato al Senato e il testo proposto dal Governo attengono, per quanto concerne l'art. 2621, a:

- 1) una riduzione delle pene previste per il reato base di false comunicazioni sociali (il testo senato prevedeva una pena da due a cinque anni e il testo proposto dal governo una pena fino a due anni);
- 2) la previsione di una sanzione amministrativa (da dieci a cento quote) e la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche da sei mesi a tre anni (il testo approvato al Senato prevedeva la interdizione da uno a tre anni);
- 3) il ripristino delle cd. soglie di punibilità e cioè della necessità, ai fini della punibilità della condotta, che essa abbia cagionato un danno per il risultato economico della società superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1 per cento;
- 4) la previsione della non punibilità della condotta qualora essa sia conseguenza di valutazioni estimative non superiori al 10 per cento rispetto a quelle corrette.

Quanto all'art. 2622 le differenze riguardano:

- 1) il ripristino della natura di reato di danno a fronte invece della natura di reato di mera condotta introdotto dal testo approvato dal Senato;
- 2) la riduzione della pena prevista per il reato base (il testo senato prevedeva una pena da due a sei anni mentre l'emendamento ripristina la pena da sei mesi a tre anni) e la previsione della punibilità a querela;
- 3) la previsione della perseguibilità a querela anche nel caso in cui la condotta abbia integrato un altro delitto;
- 4) la previsione di una circostanza aggravante e della perseguibilità d'ufficio nel caso in cui le condotte siano commesse da società quotate sui pubblici mercati;
- 5) la previsione di un'altra circostanza aggravante nel caso in cui la condotta abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori, ove cioè esso abbia colpito un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione;
- 6) il ripristino di soglie di punibilità, nell'ordine del 5 per cento del risultato economico di esercizio o dell' 1 per cento rispetto al patrimonio netto o, nel caso di valutazioni estimative, nell'ordine del 10 per cento rispetto alla valutazione corretta;
- 7) la previsione di una sanzione amministrativa (da dieci a cento quote) e la interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche da sei mesi a tre anni (il testo approvato al Senato prevedeva la interdizione da uno a tre anni);
- 8) l'istituzione di una Commissione, denominata "Commissione per la tutela del risparmio, di natura collegiale nominata dal PdCM con funzioni di controllo e di relazione al Parlamento.